

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Avv. Livio Mercatante- Avv. Carmen Saccà

Via Dè Griffoni, 5– 40123 Bologna

Tel.-Fax 051/9921977

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Sezione lavoro

RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 455/2023 CON CONTESTALE ISTANZA PER

LA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Per il sig. **DEL MASTO RAFFAELE** (C.F. DLMRFL61H30D390E) nato a Eboli (SA) il 30/06/1961 e ivi residente in Via Lussu, 4, rappresentato e difeso come da procura speciale trasmessa telematicamente ex art. 83 c.p.c., in calce al presente atto, dagli **Avv.ti Livio Mercatante (MRCLVI74H15F537D)** e **Carmen Saccà (C.F. SCCCMN77A52F537V)**, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in **Bologna, Via Dè Griffoni, 5** (fax **051/9921977** - **PEC avvcarmen.sacca@ordineavvocatibopec.it-avvliviomercatante@ordineavvocatibopec.it**) (APPELLANTE)

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (c.f. 80185250588), in persona del suo Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere, 76/A - Roma (RM) rimasto contumace in primo grado

ed in ogni caso contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA (c.f. 80071250379), in persona del suo Dirigente pro tempore, con sede in via Dei Castagnoli n. 1 rimasto contumace in primo grado entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via A. Testoni n. 6, con domicilio digitale alla casella pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it (APPELLATA)

AVVERSO

SENTENZA N. 455 PUBBLICATA IN DATA 20 GIUGNO 2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO, DOTT. L. PUCCI, IN DATA 20 GIUGNO 2023, NON NOTIFICATA, IN PUNTO A MANCATO RICONOSCIMENTO SERVIZIO MILITARE

con la quale il Tribunale di Bologna Sezione lavoro, nella persona del Giudice Dott. L. Pucci stabiliva quanto segue: “*Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 492 c.p.c. 1) respinge il ricorso; 2) Nulla sulle spese di lite*”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., proposto davanti al Tribunale di Bologna, sezione Lavoro, il sig. **DEL MASTO RAFFAELE**, conveniva in giudizio, il MIM e l'USR Emilia Romagna, al fine



di sentire accogliere le seguenti conclusioni: **(DOC.1)**: *“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio militare prestato dal 14/07/1981 al 14/10/1982 presso 11 BGT B.Orcenico PN, non in costanza di nomina e **conseguentemente condannare** il Ministero convenuto a rideterminare e rettificare il punteggio del ricorrente nell’ambito delle graduatorie I/II Fascia GPS della Provincia di Bologna e nella relativa II/III Fascia delle graduatorie di Circolo e d’Istituto per il biennio 2022/2024 per le classi di Concorso B017-B003, ripristinando per quanto riguarda la Classe di Concorso B003 6 (sei) punti, mentre per quanto riguarda la Classe di concorso B017 12 (dodici) punti o nel diverso punteggio che verrà accertato in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore degli scriventi avvocati”*

IN FATTO E IN DIRITTO IL RICORRENTE DEDUCEVA QUANTO SEGUE:

1. l’odierno ricorrente veniva assunto in data 10/09/2022 con contratto individuale a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto Normale e per l’insegnamento di B017-Laboratori di Scienze e Tecnologie Meccaniche su cattedra spezzone orario, con decorrenza dal 10/09/2022 e cessazione al 30/06/2023 per 12 ore settimanali presso I.I.S. Maria Montessori-L. Da Vinci, in quanto incluso nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di II grado per la classe di concorso B017 con punteggio 30; **(DOC.1)**
2. il ricorrente è altresì incluso nelle GPS classe di concorso B003 Laboratorio di Fisica, gli era stato assegnato il punteggio di 24, come attesta il decreto di rettifica della stessa Scuola di cui in seguito si parlerà;
3. in data 22 maggio 2022, il ricorrente inoltrava richiesta di valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina; **(DOC.2)**
4. con decreto di rettifica punteggio GPS, del mese di dicembre u.s., il Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore, Montessori - Da Vinci disponeva la rettifica nel seguente modo: “[...] DECRETA per quanto esposto in premessa, la RETTIFICA del punteggio dell’aspirante sig. del Masto Raffele, per le seguenti classi di concorso in II fascia come di seguito indicato: Classe di concorso B003 veniva decurtato il punteggio maturato da 24 a 18, Classe di concorso B017 veniva decurtato il punteggio da 30 a 18, in quanto, si legge nel predetto decreto, in premessa, la comunicazione del “comando forze operative sud-ufficio documentale” che dichiara che il servizio militare 1981-1982 non è svolto in qualità di docente; **(DOC.3)**
5. il ricorrente in data 15 settembre 1980 conseguiva il diploma di perito industriale capotecnico, specializzazione Meccanica; **(DOC.4)**



6. il ricorrente successivamente prestava servizio militare di leva dal 14/07/1981 al 14/10/1982 presso 11 BGT B.Orcenico PN, prestato non in costanza di nomina;
(DOC.5)
7. il sig. Del Mastro oggi si vede costretto a ricorrere al Giudice per ottenere il riconoscimento del punteggio illegittimamente decurtato come sopra specificato, relativo al servizio militare prestato anche se non in costanza di nomina;
8. infatti, ai sensi dell'art. 485, comma 7, d.lgs n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti";
9. l'art. 2050 del dlgs. n. 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, stabilisce poi al comma 1° che, i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze Armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»;
10. come stabilito da Cassazione n. 15467/2021 "deve ritenersi in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi";
11. nello stesso senso Cassazione 33153/2021, ai sensi della quale: "questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e da aversi per richiamato ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., che, anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., «il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi



estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010» (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679); disciplina che - si è detto nella citata pronuncia - va apprezzata attraverso «una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050», tale per cui «il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali»; lungo questa linea interpretativa, l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi infine disapplicare, perché illegittimo, l'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento”;

12. né tantomeno può essere contestato il fatto che le graduatorie ad esaurimento debbano essere considerate diversamente dal concorso; sempre secondo la Suprema Corte sopra richiamata è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.
13. pertanto anche nel caso di specie va disapplicato l'O.M. 122/2022 ed ogni altra norma regolamentare che consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro. **(DOC. 6)**

Il Giudice alla prima udienza, in data 20 giugno 2023, dichiarava la contumacia della convenuta, dopo aver verificato la regolarità delle notifiche ed emetteva sentenza (DOC.2) contestuale ex art. 492 c.p.c. sulla base delle seguenti MOTIVAZIONI (DOC.2):

“ [...] Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Il ricorrente avendo egli svolto il servizio militare dopo il conseguimento del titolo di studio che consente l'accesso alle graduatorie, invoca il diritto all'attribuzione del punteggio previsto per chi svolga il servizio militare in costanza di rapporto di impiego, sul presupposto che una soluzione che differenziasse la valutazione del servizio di Leva a seconda che lo stesso sia stato effettuato in costanza di servizio con l'Amministrazione, o al di fuori di detto servizio sarebbe



irragionevole e contraria anche al dettato costituzionale, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte anche di recente. Nel merito, l'articolo 2050 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (c.d. codice dell'ordinamento militare) dispone al primo comma che «I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici».

Al secondo comma poi, prevede che «Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»

L'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, poi viene in rilievo dal momento che prevede come «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti». C) In effetti, in un primo tempo il Ministero dell'Istruzione resistente ha interpretato la disposizione del comma 2 dell'art. 2050 intendendo che il servizio di leva poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina ed è sulla scorta di una simile presa di posizione che furono emanati il D.M. 42/2009 e successivamente il D.M. 44/2011 i quali disponevano che «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina». La Suprema Corte di Cassazione con diverse pronunce ha fin da subito adottato una diversa interpretazione, richiamata anche dalla parte odierna ricorrente, secondo la quale deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali. Proprio in conseguenza di questi precedenti giurisprudenziali, l'Amministrazione, per quanto concerne il personale ATA ha emanato il D.M. n. 50/2021, con il quale è stata rappresentata una distinzione, disponendo che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre se prestati non in costanza di rapporto di impiego, siano considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. Una simile regolamentazione, deve ritenersi pienamente conforme alla disciplina generale in materia di valutazione nei pubblici concorsi del servizio di leva. Infatti, l'art. 2050 D.Lgs. n. 66/2010 distingue chiaramente le due ipotesi e tale distinzione è sicuramente da condividere, in quanto vengono in rilievo situazioni radicalmente differenti, rispetto alle quali un differente trattamento non potrebbe mai dirsi irragionevole. D) Ma più in generale, una diversa interpretazione che tendesse ad assimilare le due ipotesi sarebbe altamente discriminatoria, dal momento che lo svolgimento del servizio di leva durante il rapporto di servizio implica una sospensione dello stesso e, senza un riconoscimento pieno, il dipendente perderebbe il punteggio che avrebbe maturato. Al contrario, ai fini della partecipazione ai concorsi, non c'è dubbio che il servizio militare o quelli assimilati, possano essere al più comparabili ai servizi svolti presso altre amministrazioni e che, dunque, siano correttamente "pesati" allo stesso modo. Da quanto detto, la disciplina contenuta nel DM impugnato deve essere confermata, in quanto, proprio la lettura delle pronunce citate, emerge un principio di non necessaria e totale equiparazione tra servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego e servizio svolto non in costanza di rapporto di impiego. Secondo la Corte di Cassazione (cfr. ad esempio la n. 5679/2020), infatti, «il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come



*anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)», con la conseguenza che, sarebbe incongruo ritenere che, ai fini dell'inserimento in graduatoria, il servizio di leva svolto al di fuori del rapporto di servizio valga come quello effettuato in corso di servizio, potendogli allo stesso al massimo riconoscere un valore minore (sulla linea di quanto avviene per il personale ATA), domanda non chiesta però in questa sede. Le considerazioni che precedono portano all'integrale rigetto del ricorso. E) Nulla sulle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte resistente. ******

Con il presente atto si intende appellare la suddetta sentenza in quanto contraddittoria, erronea ed illogica.

RIFORMA DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE NON HA RICONOSCIUTO AL RICORRENTE IL PUNTEGGIO RELATIVO AL SERVIZIO MILITARE DI LEVA OBBLIGATORIO PRESTATO NON IN COSTANZA DI NOMINA

Il Giudice di *prime cure*, è incorso in errore nella decisione oggetto della presente impugnazione.

L'OM n. 112/2022 all'art. 15, comma 6, stabilisce che "Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina".

Tale disposizione ministeriale contrasta palesemente con l'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- che si riferisce alla valutazione dei servizi prestati prima dell'assunzione in ruolo dei docenti e stabilisce che ai fini della carriera *"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti."* L'inciso "valido a tutti gli effetti" è di chiaro significato: la norma riconosce la validità del servizio a prescindere dal suo svolgimento, se prestato in costanza di impiego o meno.

Ai sensi della decisione della Suprema Corte di Cassazione n. 15467/2021: *"secondo il Ministero, dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dall'art. 6, comma 2, del D.M. n. 44/2001, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina»; tale interpretazione non è corretta; non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge; 8. piuttosto, deve*



*ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche **in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi**; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343).*

Sarebbe incongruo quindi, attribuire maggior e differente valore al servizio militare svolto in costanza di nomina, in virtù di quanto deciso dal Giudice di prime cure, “ *lo svolgimento del servizio di leva durante il rapporto di servizio implica una sospensione dello stesso e, senza un riconoscimento pieno, il dipendente perderebbe il punteggio che avrebbe maturato*” proprio perché lo stesso punteggio il ricorrente avrebbe potuto maturarlo se quell'anno di servizio militare avrebbe potuto impiegarlo per la ricerca dell'impiego.

Ricordiamo che all'epoca il servizio militare era obbligatorio e il ricorrente ha conseguito il diploma, che gli ha dato l'accesso all'insegnamento, prima dello svolgimento del servizio militare; pertanto ha perso, *obtorto collo*, la possibilità di maturare il punteggio relativo.

Pertanto dalla pendenza del rapporto di lavoro durante l'espletamento del servizio militare di leva, non può ricavarsi automaticamente l'esclusione, quale servizio riconoscibile a fini di carriera, quello prestato quando nessun rapporto era ancora stato costituito; **se si pone l'esigenza di “ricompensare” chi ha svolto il servizio militare di leva, del sacrificio subito sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è da compensare nei confronti di chi all'epoca del servizio militare un lavoro doveva**



ancora ottenerlo, avendo nondimeno ed evidentemente dovuto rinunciare alla relativa ricerca durante il servizio militare obbligatorio prestato.

Tale interpretazione, trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 52, secondo comma, della Carta Costituzionale, secondo la quale “[...] *Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.*”

Nello stesso senso anche Cassazione sez. lavoro n. 5679/2020, secondo la quale chi sia chiamato in servizio (obbligatorio) nell'interesse della Nazione, non deve essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso ai fini concorsuali o selettivi.

Il servizio militare di leva va inserito ed è quindi valutabile in sede di aggiornamento delle graduatorie; e ciò vale anche qualora il suddetto servizio sia stato svolto in assenza di nomina.

Il tutto vale – ha inoltre evidenziato il Consiglio di Stato con la recente sentenza 7376 del 23 agosto 2022 – sia per il personale docente che per il personale Ata.

Nello stesso senso Corte D'Appello di Roma n. 685/2023 (**DOC.3**) che così motiva la propria decisione: *“La Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 41894 del 29 dicembre 2021, richiamando quanto affermato in relazione a fattispecie del tutto analoghe (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679 cui hanno dato continuità Cass. 31 maggio 2021 n. 15127 e Cass. 3 giugno 2021 n. 15467), ha chiarito che “3. Secondo Decreto Legislativo n. 297 del 1994, articolo 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti”. 4. Il Decreto Legislativo n. 66 del 2000, articolo 2050, riguardante la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce, poi, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. 5. Secondo il Ministero ricorrente, il Decreto Legislativo n. 297 del 1994, articolo 485, sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione il Decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, articolo 84, non incompatibile con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 297 del 1994, secondo il quale il servizio di leva e' valutato come servizio non di ruolo solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo. 6. Tale interpretazione non e' corretta. 7. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, articolo 84, collegandosi al precedente articolo 81 e, per il suo tramite, al Decreto Legge n. 370 del 1970, articolo 3, disciplinava il riconoscimento del servizio militare dopo la assunzione in ruolo. 8. La relativa disciplina e', quindi, confluita nel disposto del Decreto Legislativo n. 297 del 1994, articolo 485, secondo il meccanismo previsto dall'articolo 676, a tenore del quale “Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante”. 9. Quanto alla generale disciplina*



della leva, Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, articolo 77, -nel testo sostituito dalla L. 24 dicembre 1986, n. 958, articolo 22, -conteneva, ai commi sette ed otto, disposizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle successivamente trasfuse nel Decreto Legislativo n. 66 del 2010, articolo 2050, commi 1 e 2." La Suprema Corte in motivazione ha spiegato "In particolare, il testo del comma 8 del suddetto articolo 77, al pari del comma 2 del vigente articolo 2050 del D.Lgs del 2010, prevedeva che "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". 12. Questa Corte nei precedenti sopra citati, in riferimento alla norma di identico contenuto di cui al Decreto Legislativo del 2010, articolo 2050, comma 2, ha già osservato che la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione-coerente con il principio di cui all'articolo 52 Cost., comma 2, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. 13. Lungo questa linea interpretativa, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva e' sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (articolo 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (Decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, articolo 77, comma 7 e Decreto Legislativo n. 66 del 2010, articolo 2050, comma 1), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (Decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, articolo 77, comma 8 e D.Lgs n. 66 del 2010, articolo 2050, comma 2), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (Decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, articolo 77, comma 7 e articolo 2050, comma 1).

SUL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEL DIVERSO PUNTEGGIO

In ogni caso, il Giudice di prime cure ritiene che al massimo, il servizio di leva svolto al di fuori del rapporto di servizio valga come quello effettuato in corso di servizio potendogli allo stesso al massimo riconoscere un valore minore (sulla linea di quanto avviene per il personale ATA ovvero 0,60) domanda non chiesta in questa sede, conclude lo stesso Giudice.

Ebbene anche questa conclusione del Giudice è errata, in quanto nelle conclusioni la scrivente difesa aveva, al contrario, inserito la richiesta nel seguente modo "conseguentemente condannare il Ministero convenuto a rideterminare e rettificare il punteggio del ricorrente nell'ambito delle graduatorie I/II Fascia GPS della Provincia di Bologna e nella relativa II/III Fascia delle graduatorie di Circolo e d'Istituto per il biennio 2022/2024 per le classi di Concorso B017-B003, ripristinando per quanto riguarda la Classe di Concorso B003 6 (sei) punti, mentre per quanto riguarda la Classe di concorso B017 12 (dodici) punti **NEL DIVERSO PUNTEGGIO CHE VERRÀ ACCERTATO IN CORSO DI CAUSA.**".



Pertanto, **nonostante la richiesta di riconoscimento di un diverso punteggio in virtù di quanto sarebbe stato accertato in corso di causa, il diverso punteggio non veniva riconosciuto al ricorrente.**

In ogni caso anche se il Giudice di prime cure, abbia ritenuto non presente la domanda (anche se sembra impossibile visto che vi era espressa richiesta di riconoscere il diverso punteggio che sarebbe stato accertato) la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. lav., 17-09-2007, n. 19331), ribadisce il principio più volte enunciato, per cui il Giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, ma deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante” ; vedi anche Cass. ci., sez. lav. 28 aprile 2014, n. 14166, che sul punto chiarisce: *“Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema d'interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate, con la conseguenza che è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici, che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa”.*

Alla luce di quanto sopra, si chiede che il presente ricorso venga accolto e che venga riformata quindi la sentenza di primo grado.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., si ribadiscono le eccezioni, deduzioni ed istanze (anche istruttorie) contenute nel ricorso ex art. 414 c.p.c. e negli atti del precedente grado di giudizio, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto. In particolare si reiterano le istanze (anche istruttorie) ed argomentazioni giuridiche dedotte in primo grado.

Tutto ciò premesso, l'odierno appellante *ut supra* rappresentato e difeso

CHIEDE CHE

L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA SEZ. LAVORO

Voglia, emessa ogni più opportuna declaratoria del caso, riformare la sentenza **n. 455/2023**, **EMESSA IN DATA 20/06/2023**, **DAL TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO**, E **PUBBLICATA IN PARI DATA** non notificata, e per l'effetto accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- fissare l'udienza di discussione della causa, indicando il termine per la notifica del ricorso anche ai controinteressati e del pedissequo decreto;
- **ACCERTARE E DICHIARARE** *il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio militare prestato dal 14/07/1981 al 14/10/1982 presso 11 BGT B.Orcenico PN, non in costanza di nomina e conseguentemente condannare il Ministero convenuto a rideterminare e rettificare il*



punteggio del ricorrente nell'ambito delle graduatorie I/II Fascia GPS della Provincia di Bologna e nella relativa II/III Fascia delle graduatorie di Circolo e d'Istituto per il biennio 2022/2024 per le classi di Concorso B017-B003, ripristinando per quanto riguarda la Classe di Concorso B003 6 (sei) punti, mentre per quanto riguarda la Classe di concorso B017 12 (dodici) punti o nel diverso punteggio che verrà accertato in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore degli scriventi avvocati”

- Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore degli scriventi avvocati.

In via istruttoria:

Si producono mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

1. duplicato informatico fascicolo afferente il primo grado recante RGN 352/2023;
2. copia autentica della sentenza impugnata **n. 455/2023, PUBBLICATA IN DATA 20 GIUGNO 2023, EMESSA DAL TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO;**
3. **SENTENZA COORTE D'APPELLO DI ROMA N. 685/2023.**

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di rettifica del punteggio decurtato al ricorrente inserito nelle graduatorie I/II Fascia GPS della Provincia di Bologna e nella relativa II/III Fascia delle graduatorie di Circolo e d'Istituto per il biennio 2022/2024 per le classi di Concorso B017-B003 presso Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Bologna. Ciò implica che gli aspiranti alle supplenze attualmente inseriti nelle predette Graduatorie potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di supplenze, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di essi che nelle Graduatorie interessate vengono scavalcati per il corretto inserimento del punteggio del ricorrente. Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato al personale potenzialmente controinteressato, ossia al personale attualmente inserito nelle graduatorie I/II Fascia GPS della Provincia di Bologna e nella relativa II/III Fascia delle graduatorie di Circolo e d'Istituto per il biennio 2022/2024 per le classi di Concorso B017- B003

RILEVATO

- CHE la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- CHE l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale



convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

- CHE la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- CHE già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- CHE vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- CHE anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l'urgenza della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente, applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. ed autorizzando IL ricorrente alla chiamata in causa dei controinteressati, mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto.

RILEVATO INFINE CHE

- tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

SI CHIEDE

- di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR Emilia Romagna e/o del MIUR.

Bologna, 15 novembre 2023

“Si dichiara ai sensi degli artt. 9-13 del T.U. n. 115/02 come modificato dall'art. 37 D.L. 98/11 che il valore della presente causa è indeterminabile e che il ricorrente è esente come da dichiarazione dello stesso.

Avv. Livio Mercatante

Avv. Carmen Saccà

